

l'invalidità, la sua sopravvenuta inefficacia dal 9 Luglio 1992 facendo riferimento ai c.d. "usi su piazza"; 2. Accertare e dichiarare la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per violazione dell'art. 1283 c.c.; 3. Accertare e dichiarare la nullità della clausola di c.m.s. per carenza di causa ovvero per violazione dell'art. 1346 c.c. nonché facendo riferimento ai c.d. "usi su piazza"; 4. Accertare e dichiarare che non sono dovute, in mancanza di un valido accordo, ogni commissione e spesa non previste nel contratto di apertura del c/c o nei contratti che la banca convenuta produrrà se esistenti; Per l'effetto, 5. determinare il saldo effettivo del c/c di cui è causa al momento della chiusura, epurato da tutte le annotazioni non dovute, interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, interessi di mora se usurari, c.m.s., la comm. per l'affidamento, la comm. mancanza fondi, la comm. disponibilità fondi, e comunque ogni altra spesa che risulti illegittimamente segnata, applicando le condizioni di legge senza contestazione del saldo di partenza della serie utile di e/c fino alla chiusura del conto; 6. con condanna dell'Istituto di credito alla ripetizione delle somme indebitamente pagate dalla correntista nel caso in cui il conto, seppur portante un saldo diverso da zero, venga ritenuto dal Tribunale chiuso e quindi in tal modo legittimando l'azione di ripetizione che è altrimenti inammissibile in presenza di un conto ancora aperto. 7. Con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara "antistatario".

Nell'interesse di parte convenuta [REDACTED] (comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione 13 settembre 2021):

"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione: 1) In via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione in capo ai sigg. [REDACTED], con vittoria di spese e competenze di causa oltre accessori. 2) Nel merito assolvere la Banca da ogni avversa pretesa, domanda e richiesta, in quanto illegittima, inammissibile e/o priva di fondamento, con il favore delle spese e competenze di causa, oltre accessori".

Con atto di citazione in data 9 luglio 2014 la società [REDACTED] ha convenuto in giudizio il Banco [REDACTED] deducendo di essere titolare di un contratto di conto corrente ordinario n. 14262 aperto il 20 maggio 1992 per il quale, nonostante la previsione di affidamento, non erano state pattuite le condizioni economiche relative alla capitalizzazione degli interessi e al costo dello scoperto. La Banca nel corso del rapporto aveva tenuto il conto irregolarmente, avendo addebitato interessi, commissioni e spese ultralegali. Concludeva chiedendo l'accertamento del comportamento illegittimo della Banca e, per effetto, l'accertamento del saldo del conto al momento della chiusura, con condanna alla ripetizione di quanto indebitamente pagato dal correntista.



Il [REDACTED] s.p.a si costituiva in giudizio e nel merito contestava l'assoluta genericità del contenuto dell'atto introduttivo, deducendo di aver gestito il rapporto di conto corrente nel pieno rispetto delle norme contrattuali previste e di aver sempre trasmesso gli estratti relativi allo stesso. Attesa la corretta informazione fornita dalla Banca nel corso degli anni, eccepiva la mancata contestazione degli interessi applicati; la capitalizzazione trimestrale era, comunque, valida perché effettuata in condizione di reciprocità dopo la delibera CCR del febbraio 2000. Produceva tutti gli estratti conto relativi al contratto oggetto di contestazione. L'istituto concludeva chiedendo il rigetto della domanda della società attrice.

Nel corso del giudizio veniva esperito il tentativo obbligatorio di mediazione.

Il Giudice disponeva procedersi con consulenza tecnico contabile con rideterminazione dei rapporti di dare avere sulla base dei seguenti criteri:

- sostituzione degli interessi applicati dalla Banca (calcolati facendo riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza) con quelli determinati sulla base del saggio legale e per tutta la durata del rapporto;
- esclusione di ogni forma di capitalizzazione degli interessi in assenza della condizione di reciprocità;
- esclusione della commissione di massimo scoperto e di qualsiasi altra remunerazione contabilizzata a fronte dell'indeterminatezza della stessa ovvero della mancata pattuizione;
- accertamento dell'esistenza di somme indebitamente corrisposte dal correntista.

Con comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c. del 20 maggio 2020 si costituivano in giudizio [REDACTED] [REDACTED] quali garanti della società [REDACTED] contestava il difetto di legittimazione attiva relativamente a detto intervento, in mancanza di ogni prova sulla loro qualifica di garanti.

All'udienza del 2 marzo 2021 il procedimento era interrotto per la sopravvenuta dichiarazione di fallimento della società Navarrese.

Il procedimento veniva riassunto da [REDACTED] si costituiva in giudizio anche il Fallimento società [REDACTED] riprendendo le precedenti difese e domande. Si costituiva altresì, la Banca insistendo sul rigetto delle domande

La domanda della società [REDACTED] deve essere accolta pr quanto oltre.

1.Sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva di [REDACTED]

Il Banco di Sardegna ha eccepito che [REDACTED] fossero intervenuti in giudizio in assenza di valida legittimazione atteso che gli stessi si erano qualificati come garanti fideiussori senza darne prova.



Gli intervenuti hanno dedotto che la legittimazione all'intervento "è provata documentalmente, peraltro, dalla Visura in Centrale dei Rischi, depositata con l'atto di intervento del 20.05.2020. Nel documento richiamato emerge, infatti, come il [REDACTED] S.p.a. ha segnalato alla Banca di Italia che i rapporti intercorrenti con la [REDACTED] sono garantiti dagli odierni ricorrenti".

L'eccezione della Banca è fondata.

I ricorrenti non producono a sostegno della propria qualifica di fideiussori alcun contratto di garanzia. Producono unicamente la visura della Centrale dei rischi alla data del 20 marzo 2015: si tratta di un documento di 531 pagine in relazione al quale la difesa degli intervenuti non indica in quale punto si rinviene il riferimento al contratto di cui è causa e alla garanzia prestata dagli intervenuti.

Questo Tribunale non ritiene di dover sopperire alla mancata precisa allegazione e prova degli intervenuti, essendo onere della parte individuare in maniera puntuale gli argomenti di prova posti a base del proprio diritto e legittimazione al giudizio.

L'intervento, deve, quindi dichiararsi inammissibile per carenza di legittimazione ad agire con inammissibilità di ogni conseguente domanda.

Atteso, tuttavia, che nel giudizio in riassunzione è intervenuto il Fallimento [REDACTED] riproponendo le difese già svolte e rilevata la piena legittimazione ad agire dello stesso - mai contestata dal Banco di [REDACTED] - il procedimento deve considerarsi proficuamente proseguito tra Banco [REDACTED] e Fallimento [REDACTED]

2. Il rapporto contrattuale di conto corrente n. 14262.

Risulta comprovato in causa in via documentale che il Banco [REDACTED] ha concluso con la società [REDACTED] s.r.l. in data 13 maggio 1992 un contratto di conto corrente di corrispondenza n. 14262/00 regolato secondo le condizioni generali di contratto applicate dall'Istituto.

3. Sulla nullità della clausola di determinazione degli interessi secondo "gli usi su piazza"

Il contratto di conto corrente stipulato tra le parti contiene le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" le quali a loro volta espressamente all'art. 7 prevedono che "Gli interessi dovuti dal Correntista all'Azienda di credito, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza".

Esaminando, in primo luogo, la questione relativa alla validità della predetta clausola, in ordine alla determinazione degli interessi convenzionali in misura ultralegale, deve premettersi che detta valutazione deve essere compiuta senza far ricorso all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 L. 17.2.1992 n. 154 ed all'art. 117 D.L. 385/93, in quanto le stesse non possono riguardare i contratti stipulati anteriormente alla loro entrata in vigore (la previsione dell'art. 4 L. 17.2.1992 n. 154 ha esperito la propria efficacia decorsi 120 giorni dalla sua entrata in vigore).



Pertanto, la validità della clausola contrattuale del rapporto di conto corrente in questione deve essere valutata con esclusivo riferimento alla disciplina vigente all'epoca della conclusione del negozio, salva la valutazione dell'applicabilità della nuova disciplina, quale *ius superveniens*, per la regolamentazione del rapporto in corso al momento della entrata in vigore delle disposizioni citate.

Avuto riguardo alla previsione contrattuale in esame (terzo comma dell'art.7 del contratto del maggio 1992), secondo un orientamento giurisprudenziale che si ritiene di condividere, il requisito della forma scritta richiesto, a pena di nullità, per la determinazione di interessi in misura superiore a quella legalmente determinata, non postula necessariamente che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso di interessi pattuito, ben potendo essere soddisfatto anche per *relationem*, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale.

Tuttavia, la clausola che si limiti ad un mero riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza, come nella specie, non risulta sufficientemente univoca, posta l'esistenza di diverse tipologie di interessi, e, quindi, per la sua genericità non consente di stabilire a quale previsione le parti abbiano in concreto inteso riferirsi. Conseguentemente, l'obbligo della forma scritta sancito per la pattuizione di interessi ultralegali può dirsi sufficientemente assolto solo laddove esistano vincolanti discipline del saggio fissate su scala nazionale con accordi di cartello (cfr. Cass. 10.11.1997; Cass. 29.11.1996 n. 10657; Cass. 13.3.1996 n. 2103; Cass. n.4094 del 2005), che non sono state adottate né provate nel caso di specie.

In concreto si verifica, dunque, un'impossibilità di determinare obiettivamente, non soltanto *ex ante* ma anche a posteriori, una condizione praticata su piazza, ossia un tasso corrente nel luogo in cui si svolge il rapporto, tenuto conto (secondo il notorio ed il patrimonio acquisito alla comune esperienza) della rilevante differenza di trattamento riservata dalla Banca in relazione al diverso tipo di clientela (secondo le categorie di appartenenza del correntista, il grado di solvibilità dello stesso, la strategia di mercato dell'azienda).

La Suprema Corte ha da tempo chiarito che la conoscenza successiva del saggio applicato non vale in nessun caso a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione per carenza del requisito della determinabilità, la cui sussistenza l'art. 1346 c.c. esige a priori, ed ha sottolineato che il requisito non può essere integrato successivamente, tanto più quando il saggio non sia determinato da entrambe le parti ma, in ipotesi, da una soltanto di esse, l'istituto di credito.

Non può assumere rilievo, quindi, che la Banca abbia via via portato a conoscenza del cliente l'interesse che avrebbe inteso applicare attraverso documenti, quali gli estratti conto, che hanno il fine esclusivo di fornire l'informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di



contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso (cfr. Cass. civ., sez. III, 2 ottobre 2003, n. 14684; Cass. civ., sez. I, 1° febbraio 2002, n. 1287).

La clausola indicata, in conseguenza, deve essere dichiarata nulla.

Peraltro, secondo le regole generali, la nullità della singola clausola non comporta la nullità dell'intero contratto, non risultando che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità, e potendo, riguardo alla misura dell'interesse, farsi riferimento al tasso legale trattandosi come s'è visto di contratto stipulato antecedentemente alla entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 117, settimo comma, t.u.l.b. .

In ogni caso, per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, la quale, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limita a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, la clausola in esame è in ogni caso divenuta inoperante a partire dal 9 luglio 1992 - data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni della citata legge qui rilevanti, ai sensi dell'art. 11 della medesima. Ed infatti, la previsione imperativa posta dall'art. 4 della legge (poi trasfuso nell'art. 117 del testo unico 1 settembre 1993, n. 385), là dove sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, impedisce tuttavia che esse possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso.

La clausola che rimanda all'“uso piazza” per la determinazione dell'interesse ultralegale è quindi nulla e inoperante per le ragioni che si sono sopra espresse.

4. Sulla nullità delle clausole contrattuali relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Il contratto di conto corrente di cui è causa all'art. 7 prevede espressamente che “i rapporti di dare e avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto, oltre agli interessi delle commissioni, anche le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e di chiusura del conto ed ogni eventuale altra, con valuta data di regolamento.

I conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre dicembre, applicando agli interessi dovuti dal correntista e alle competenze di chiusura valuta data di regolamento del conto, fermo restando che a fine d'anno, a norma del precedente comma, saranno accreditati gli interessi dovuti dall'Azienda di credito e operate le ritenute fiscali e di legge”.

Il contratto di conto corrente bancario prevedeva, dunque, la chiusura annuale in condizioni di reciprocità e quella trimestrale in presenza di numeri debitori, nonché la conseguente capitalizzazione annuale per gli interessi creditori e quella trimestrale per gli interessi debitori.



La disciplina da applicarsi al contratto in esame è quella vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 120 Tub come modificato dal DLG n.342 del 1999 ed in relazione ad essa deve ritenersi la nullità della clausola che ha previsto la capitalizzazione degli interessi a debito in violazione della disposizione di cui all'art.1283 c.c..

Al riguardo è sufficiente (art.118 disp. att. cpc) richiamare i precedenti conformi costituiti dal noto ed oramai costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 2374/99, 3096/99, 3845/99, 12507/99, 4490/02 e 8442/02, 2593/03 e S.U. 21095/04; nn.4093, 4094 e 4095/05; n.870/06 ed inoltre ribadito da SU 2.12.2010 n.24418) e da sempre seguito anche da questo Tribunale, secondo cui la pratica della capitalizzazione periodica degli interessi debitori, in quanto comporta la produzione di interessi su interessi è illegittima ai sensi dell'art.1283 c.c. con la conseguenza che per i contratti in essere (come quello in esame) prima della entrata in vigore della deliberazione del CICR del 9.2.2000, la banca non ha diritto a percepire interessi maturati su altri interessi a prescindere dalla periodicità della capitalizzazione e dalla previsione di una chiusura contabile eguale degli interessi creditori e debitori.

Non sussiste peraltro in causa la prova che le parti abbiano mai sottoscritto, successivamente alla stipula del contratto, una modifica contrattuale che abbia ricondotto i criteri di chiusura del conto ad eguale periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori ovvero che posteriormente alla scadenza degli interessi abbia previsto la capitalizzazione ai sensi dell'art.1283 c.c..

Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve allora ritenersi accertata la nullità parziale del regolamento del contratto di conto corrente ordinario n.14262 concluso tra le parti in relazione alla clausola in esso contenuto che consente la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista.

5. Sulla nullità delle commissioni di massimo scoperto.

Sebbene il contratto di cui è causa nulla dicesse sulla concessione di un affidamento, la circostanza non è contestata tra le parti: nulla risulta però sui termini del fido e delle condizioni applicate.

Il contratto di conto corrente in esame prevede all'art. 7 che le operazioni di accredito e di addebito vengano regolate secondo i criteri concordati con il correntista o usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza, con le valute indicate nei documenti contabili o negli estratti conto e che, secondo gli stessi criteri, sono applicate e rese note le commissioni sul massimo scoperto.

La clausola contrattuale in esame in relazione all'apertura di credito erogata dalla Banca al correntista prevede una funzione di remunerazione delle somme concesse a credito a prescindere dal fatto che tale apertura fosse ricompresa nei limiti del fido o andasse oltre lo stesso.



Può, dunque, ritenersi accertato in causa che il predetto contratto consentisse alla Banca di portare a debito del correntista la commissione di massimo scoperto in relazione al credito da questi utilizzato.

Una volta ricostruita in fatto nei termini che precedono la fattispecie in esame, deve ritenersi la nullità della predetta clausola contrattuale in ragione di un duplice profilo.

Deve, in primo luogo, ritenersi che la clausola sia nulla per mancanza di causa.

La commissione di massimo scoperto, pur nelle permanenti divergenze sussistenti in dottrina sulla sua natura, deve essere intesa, seguendo l'insegnamento della Corte di Cassazione, non tanto come "un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi - come potrebbe inferirsi anche dall'essere conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato - che solitamente è trimestrale - e dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale, come per gli interessi passivi" quanto piuttosto come perseguita "una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo, tesi che sembra preferibile anche alla luce della circolare della Banca d'Italia del primo ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del cd. tasso di soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve esser computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, ed allora dovrebbe esser conteggiata alla chiusura definitiva del conto" (cfr. Cass., Sez. III, 06.08.2002, n. 11772; Cass.18.1.2006 n.870).

Nelle ipotesi in cui, come appunto è avvenuto nel caso di specie, la commissione viene a rappresentare un mero accessorio che si aggiunge agli interessi passivi e rappresenta un ulteriore corrispettivo preteso dalla Banca per l'utilizzo del credito concesso al correntista, la nullità della clausola per la totale mancanza della causa è giustificata dal fatto che la remunerazione della utilizzazione della somma messa a disposizione dalla Banca è rappresentato dagli interessi corrispettivi, nella misura pattiziamente concordata ed alla commissione non è dunque riconducibile alcuna ulteriore funzione causale autonoma.

La clausola contrattuale che prevede la commissione di massimo scoperto deve ritenersi nulla anche sotto altro profilo, segnatamente costituito, in applicazione della previsione di cui agli artt.1346 e 1418, c.2 c.c., dalla indeterminatezza del suo oggetto, avuto specifico riguardo sia al metodo, sia alla periodicità di calcolo.

Si è già avuto modo di richiamare in precedenza il contenuto della clausola alla luce del quale appare evidente come manchi qualsiasi indicazione specifica che consenta al correntista di individuare ex ante in che modo verrà conteggiata la commissione di massimo scoperto. Né, d'altronde, è possibile non tener conto del fatto che neppure la tecnica bancaria e l'uso conoscono criteri omogenei, uniformi e



stabili, ai quali poter eventualmente far riferimento atteso che nella prassi delle banche esistono almeno tre diverse modalità di conteggio di tale commissione, così che il correntista potrebbe venire a conoscenza della modalità di calcolo di tale commissione solamente ex post sulla base dell'esame degli estratti conto, una volta che il debito a proprio carico è già stato contabilizzato in aperta e manifesta violazione anche delle previsioni contenute nell'art.117 del t.u. bancario.

Deve, quindi, ritenersi in conformità ad un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di merito e che ha trovato costante applicazione anche nelle pronunzie di questo Tribunale, che la clausola che prevede nei termini di estrema genericità sopra rilevati l'addebito di una commissione di massimo scoperto è nulla per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1346 c.c..

Il suo addebito deve, quindi, essere escluso dai costi richiesti dalla Banca al correntista.

6. Sulla capitalizzazione degli interessi.

In ordine all'addebito al correntista degli interessi passivi senza capitalizzazione alcuna è opportuno precisare che il contratto in questione tiene ben distinta la capitalizzazione annuale degli interessi a credito da quella trimestrale degli interessi a debito e prevede due distinte regole, una da applicarsi nel caso in cui alla chiusura il conto evidenzi interessi creditori e l'altra da applicarsi nell'ipotesi in cui il saldo sia debitore.

Con riferimento all'interpretazione da darsi a tale tipo di clausole è noto che con la pronunzia n. 24418 del 2.12.2010 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha enunciato il seguente principio di diritto "L'interpretazione data dal giudice di merito all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal comma 1, di detto articolo si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito prevista dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali d'interpretazione del contratto ed, in particolare, a quello che prescrive l'interpretazione sistematica delle clausole; con la conseguenza che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna".

Così si è proceduto nella consulenza tecnica disposta tesa al ricalcolo del dare/avere tra le parti.

7. L'accertamento del saldo nel rapporto di conto corrente.

L'accertamento dell'esatto dare e avere tra le parti nei rapporti di conto corrente ordinario è stato effettuato sulla base delle valutazioni sopra operate, con addebito degli interessi passivi relativi al conto corrente nella misura legale, senza capitalizzazione alcuna e con l'eliminazione degli addebiti effettuati



a titolo di commissione di massimo scoperto, nonché della capitalizzazione applicata sui medesimi addebiti e sulle competenze di chiusura.

Si è disposta in fase istruttoria consulenza d'ufficio tecnico contabile tesa al ricalcolo del dovuto.

La verifica è stata effettuata sulla base degli estratti conto mensili e prospetti scalari trimestrali dalla data di accensione del conto corrente sino al 29 febbraio 2012, data di estinzione del conto per passaggio a sofferenza.

Scrivendo il consulente “Ponendo a confronto il totale delle competenze addebitate dalla Banca, per l'intero periodo considerato, con le competenze dovute dal correntista, calcolate sulla base dei numeri debitori e creditori ricalcolati e con l'applicazione del saggio di interesse legale, è stato determinato per differenza il totale degli importi indebitamente corrisposti dal correntista. Si è inoltre considerato che il conto corrente n. 14262/00 presenta al 31/01/2012 un saldo a debito per il correntista pari ad euro 501,46, che la banca ha girato a sofferenze per estinzione del conto stesso. Pertanto, gli importi indebitamente corrisposti dal correntista, dal 1992 al 2012, sono pari ad euro 103.892,91. (116.192,02 - 11.797,65 - 501,46) (Prospetto D - Somme indebitamente corrisposte dal correntista)”.

Le conclusioni del consulente sono fatte proprie da questo Tribunale perché argomentate in maniera esaustiva e logica.

È appena il caso di rilevare che non trovano fondamento le contestazioni sollevate dalla difesa tecnica dell'Istituto di credito, che ha contestato le conclusioni cui è giunto il consulente, deducendo che non era stata presa in considerazione, nel calcolo degli interessi passivi, la prescrizione decennale di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 24418/2010 né la buona fede della Banca, nell'applicazione di clausole illegittime, con incidenza sull'obbligo di restituzione ex art. 2033 c.c..

Come correttamente argomentato dal consulente tecnico dette questioni non sono oggetto di verifica contabile tecnica, cui è preposta la consulenza in fase istruttoria.

Su dette questioni, il Tribunale rileva che la Banca non ha sollevato tempestivamente alcuna eccezione di prescrizione nella comparsa di costituzione e risposta e ciò rispetto alla domanda di indebito avanzata dalla società Navarrese già nelle conclusioni di cui all'atto di citazione. L'eccezione è, quindi, tardiva.

Analogamente tardiva ogni difesa relativa alla sussistenza di un'eventuale buona fede dell'Istituto rilevante ai sensi dell'art. 2033 c.c., difesa mai esperita precedentemente e sulla quale alcuna deduzione istruttoria è stata, tra l'altro, formulata.

Le difese non meritano, quindi, accoglimento e si confermano come corrette le conclusioni della consulenza esperita.

8. Sulla domanda di condanna alla restituzione dell'indebito.



Nell'atto introduttivo del giudizio parte attrice chiede la restituzione di quanto indebitamente pagato a fronte delle clausole nulle applicate dalla Banca.

Questo Tribunale ritiene che l'iscrizione del conto a sofferenza equivalga alla chiusura dello stesso, non potendo la parte più operare su detto conto e comportando l'automatica revoca di ogni tipo di affidamento e forma di credito. La circostanza è confermata dalle stesse difese dell'Istituto che ha dato atto che l'affidamento era stato revocato.

Alla luce di quanto sopra, deve quindi essere accolta la domanda del correntista di restituzione di quanto indebitamente pagato, nella misura accertata dalla consulenza d'ufficio disposta, pari a € 103.892,91 (centotremilaottocentonovantadue/91).

9. Sulle spese di causa.

Le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione di valore sino a € 260.000,00 considerando la somma riconosciuta al correntista; con applicazione dei valori medi del tariffario.

Si ritiene equa la compensazione delle spese tra gli intervenuti Incollu e Cabras e la Banca, atteso che il loro intervento non ha richiesto una difesa ulteriore e diversa per la Banca, avendo gli stessi meramente aderito alla posizione principale della società Navarrese.

Le spese di consulenza sono poste a carico della Banca.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione respinta,

- accoglie le domande di parte attrice Fallimento Navarrese s.r.l. e per effetto condanna il Banco di [REDACTED] al pagamento in favore del Fallimento della somma di € 103.892,91 (centotremilaottocentonovantadue/91);
- condanna il Banco [REDACTED] a rifondere al Fallimento [REDACTED] le spese di causa che liquida in € 13.430,00 per compenso professionale oltre al rimborso delle spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, di cui si dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
- dichiara inammissibile l'intervento spiegato da [REDACTED];
- compensa integralmente le spese di lite tra [REDACTED];
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del [REDACTED].

Lanusei, 27 aprile 2022.

Il Giudice
dott.ssa Giada Rutili

